

#### **COLLEGIO DI BARI**

composto dai signori:

(BA) TUCCI Presidente

(BA) CAMILLERI Membro designato dalla Banca d'Italia

(BA) SEMERARO Membro designato dalla Banca d'Italia

(BA) DI RIENZO Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(BA) CATERINO Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore ESTERNI - ENRICO CAMILLERI

Seduta del 20/02/2020

#### **FATTO**

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 26/5/2014 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 21/6/2018, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso, secondo il *pro rata temporis*, della somma di € 1.214,85 a titolo di commissioni accessorie e spese fisse contrattuali non maturate;
- la corresponsione di € 232,05 a titolo di risarcimento del danno "per essere stato il contratto estinto con la stipula di un altro contratto di cessione in violazione del termine minimo di n. 48 rate (pari a 2/5 delle rate complessive) ex art. 39 D.P.R. 180/1950";
- la restituzione di € 688,00 a titolo di n. 2 "quote insolute";
- il tutto oltre interessi e spese legali, quantificate in € 250,00.
  - Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:
- l'inammissibilità della richiesta di restituzione delle spese fisse contrattuali, in quanto non formulata in sede di reclamo;
- la non ripetibilità, comunque, di tali oneri e delle commissioni accessorie, atteso il loro carattere up-front, come meglio specificato nella legenda allegata al contratto;
- l'avvenuto rimborso delle quote versate in eccedenza dopo l'estinzione del finanziamento, mediante due bonifici che risultano "regolarmente incassati da parte ricorrente";



 l'infondatezza della richiesta di rifusione delle spese legali, in quanto non supportata da documentazione; rileva inoltre che la decisione del cliente di ricorrere all'assistenza di un legale rappresenta una libera scelta per lo stesso.

Pertanto chiede di rigettare il ricorso.

In sede di repliche, il ricorrente richiama la sentenza del 11/9/2019 della Corte di Giustizia europea per affermare che, in caso di estinzione anticipata di contratti CQS, "l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi c.d. recurring"; in ogni caso, le voci contestate nel ricorso avrebbero proprio tale natura. In sede di controrepliche, l'intermediario considera inammissibili le considerazioni sulla sentenza della Corte di giustizia europea in quanto svolte solo nelle repliche; per il resto, si riporta a quanto già osservato in sede di controdeduzioni.

## **DIRITTO**

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella citata decisione n. 26525/2019, secondo cui: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, questo Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento", valutando inoltre che "non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario pe r quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".



Venendo al merito del ricorso, va evidenziata la natura recurring di commissioni accessorie e spese fisse contrattuali, entrambe costituendo corrispettivo per attività circoscritte alla fase antecedente alla stipulazione del contratto.

Ritiene pertanto il Collegio che, avuto riguardo ai rimborsi effettuati, la domanda del ricorrente possa trovare accoglimento secondo il prospetto che segue:

durata del finanziamento	•	120
rate scadute	•	47
rate residue		<i>7</i> 3
TAN	<b>•</b>	7,55%

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60,83%
- in proporzione alla quota	40,66%

			restituzioni				
n/c		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi	tot ristoro
commissioni accessorie	(up front)	€ 1.238,40	<i>€ 753,36</i>	€ 503,48 🖭	0		€ 503,48
spese fisse contrattuali	(up front)	€ 400,00	€ 243,33 🔘	€ 162,62 🕥	0		€ 162,62
O.			€0,00 ○	€0,00 ◉	0		€ 0,00
O			€0,00 ○	€0,00 🖲	0		€ 0,00
<b>○</b>			€0,00 ♀	€0,00 🔾	<b>●</b>		€0,00
•			€0,00 ○	€0,00 ○	0		€ 0,00
rimborsi senza imputazion	е						€0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 666,10		
interessi legali	sì	•	

Il ricorrente ha chiesto il rimborso di due quote insolute, riferibili alle mensilità di ottobre 2015 e di dicembre 2015, per l'importo complessivo di € 688,00. L'intermediario produce, tuttavia, l'estratto conto dal quale si evincerebbe l'intervenuto rimborso delle suddette quote.

La richiesta di risarcimento danni per violazione dell'art. 39 DPR 180/1950 non è supportata da documentazione. In particolare, non consta evidenza del contratto CQS stipulato successivamente alla conclusione del contratto contestato, prima dello spirare del termine di due anni.

Non è, infine, accoglibile la domanda intesa ad ottenere il rimborso delle spese di assistenza professionale, stante la serialità del ricorso.

### P.Q.M.

- Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 666,10, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.
- Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



# IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da ANDREA TUCCI